

**1. Premessa**

- 1.1. Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le forniture e vendite concluse tra Moval S.r.l. (nel prosieguo "il Fornitore") ed il Cliente.
- 1.2. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegare, richiamate, aggiunte o modificate dal Cliente, non avranno valore se non espressamente e specificamente accettate per iscritto dal Fornitore.

**2. Offerte e ordini**

- 2.1. Le offerte del Fornitore non hanno carattere vincolante.
- 2.2. Gli ordini del Cliente vengono accettati tramite "Conferma d'ordine" scritta del Fornitore.

**3. Prezzi e condizioni di pagamento**

- 3.1. I prezzi sono espressi in Euro. I prezzi si intendono al netto dell'I.V.A., di eventuali altre imposte, tasse o tributi. I prezzi non includono i costi di imballo, spedizione, sdoganamento.
- 3.2. Ove le parti non abbiano pattuito diversamente, il pagamento dovrà essere eseguito entro e non oltre due giorni dalla data della conferma d'ordine, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Fornitore presso la sua banca in Italia.
- 3.3. I prezzi sono soggetti, prima della consegna, ad aggiustamenti o revisioni in ragione dei costi effettivi sostenuti dal Fornitore nell'esecuzione del contratto, quali costi di materiale e materie prime, costi di produzione, modifiche del tasso di cambio, etc..
- 3.4. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente.
- 3.5. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore un interesse di mora pari al saggio previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
- 3.6. Il Cliente non può compensare ragioni di credito che assuma di vantare nei confronti del Fornitore con debiti assunti sempre nei confronti di quest'ultimo, salvo che la pretesa del Cliente sia stata riconosciuta in giudizio con sentenza passata in giudicato.

**4. Termini di consegna**

- 4.1. I termini di consegna devono essere accettati dal Fornitore per iscritto.
- 4.2. L'osservanza da parte del Fornitore del termine di consegna si verifica allorché il Fornitore ha comunicato che la merce è pronta per la spedizione.
- 4.3. Qualora il Fornitore preveda di non essere in grado di consegnare la merce alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Cliente, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista, senza che ciò comporti alcuna conseguenza per il Fornitore.
- 4.4. Non si considera imputabile al Fornitore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 10) o ad atti od omissioni del Cliente (ad es. mancata comunicazione di informazioni necessarie per la fornitura di prodotti, mancata consegna dei certificati e delle approvazioni richieste, presentazione di documenti o mancata effettuazione del pagamento anticipato, i.e. pagamento entro due giorni dalla conferma d'ordine, cfr. art. 3.2).
- 4.5. E' espressamente escluso il diritto al risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna della merce, non dovute a dolo o colpa grave del Fornitore.

**5. Resa e spedizione**

5.1. Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica Ex Works (Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Fornitore.

5.2. In ogni modo, quali che siano i termini di resa e consegna pattuiti dalle parti, i rischi passano al Cliente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

5.3. Il Cliente è tenuto a prendere in consegna la merce pronta per la fornitura.

5.4. Ove la merce non venisse ritirata dal Cliente alla data di consegna, i rispettivi pagamenti, qualora sia stato concordato il pagamento posticipato, diverranno esigibili. Il Fornitore è, quindi, autorizzato ad emettere la fattura per la merce non ritirata.

In ogni caso, indipendentemente dalle modalità e termini di pagamento concordati, il Fornitore può chiedere il pagamento di una penale corrispondente ad Euro 100,00 pro pallet (per costi di immagazzinamento) per ogni settimana di ritardato ritiro della merce.

5.5. Il pagamento della penale di cui all'art. 5.4. non esclude, per il Fornitore, l'ulteriore diritto al risarcimento del danno per mancato o ritardato ritiro della merce.

**6. Reclami**

6.1. Il Cliente è tenuto ad esaminare la merce al momento del suo ricevimento. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Fornitore, per iscritto, tramite e-mail, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Fornitore, per iscritto, tramite e-mail, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.

6.2. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

**7. Garanzia per i vizi**

7.1. Il Fornitore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità della merce a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 6.1.. Il Fornitore potrà scegliere se riparare o sostituire la merce risultata difettosa. La merce sostituita o riparata in garanzia sarà soggetta alla medesima garanzia per un analogo periodo a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

7.2. Il Fornitore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute dalle parti nei relativi contratti o in documenti richiamati a tal fine dai contratti stessi.

7.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Fornitore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi.

7.4. E' inteso che la suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Fornitore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dalla merce fornita; in particolare, il Cliente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Fornitore.

7.5. E' esclusa la responsabilità del Fornitore per i vizi derivanti da progettazione e/o trasformazione della merce.

7.6. Il Cliente deve svolgere adeguati test e collaudi sul prodotto per rilevare eventuali difetti prima dell'immissione del prodotto sul mercato.

### **8. Riserva di proprietà**

8.1. La merce consegnata resta di proprietà del Fornitore fino al completo e definitivo pagamento del prezzo da parte del Cliente.

8.2. In caso di trasformazione o lavorazione della merce, soggetta alla riserva di proprietà, da parte del Cliente, la riserva di proprietà si estende al prodotto lavorato o messo a nuova forma. Se la merce soggetta alla riserva della proprietà è lavorata con oggetti e materiali che non appartengono al Fornitore, quest'ultimo acquista la comproprietà del nuovo prodotto in una proporzione pari al valore della merce soggetta al patto di riservato dominio.

### **9. Riservatezza e diritto d'autore**

9.1. Il Cliente deve mantenere in via riservata e confidenziale tutte le informazioni fornitegli dal Fornitore, ossia quelle contenute in disegni, documenti, know-how, campioni, modelli, supporti d'informazione, etc., e non può divulgare le stesse a soggetti terzi, senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Fornitore, né può utilizzare le stesse per finalità diverse da quelle stabilite dal Fornitore.

9.2. Il Fornitore mantiene la proprietà e altri diritti (per esempio il diritto d'autore) sulle informazioni fornite.

### **10. Forza maggiore**

10.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

10.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

10.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di dodici settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10.4. In caso una delle parti sospenda i pagamenti o venga aperta una pratica di fallimento sul suo patrimonio o ogni altra procedura concorsuale, l'altra parte è autorizzata a recedere dalla parte di contratto non ancora adempiuto.

### **11. Foro competente e legge applicabile**

11.1. Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti condizioni generali o collegate alle stesse, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia.

11.2. Le presenti condizioni generali e tutti i contratti tra Fornitore e Cliente sono disciplinati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

### **12. Miscellanea**

12.1. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali dovessero risultare o venir dichiarate invalide e/o inefficaci, del tutto o in parte, rimarrà comunque ferma la validità e l'efficacia delle restanti clausole. In tal caso, le clausole invalide o inefficaci, dovranno intendersi sostituite con altre che abbiano significato giuridico ed economico quanto più possibile simile a quello delle clausole sostituite.